IT

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — VS / Hauptzollamt Münster

(Causa C-7/20) (1)

[Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell'Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 87, paragrafo 4 – Luogo di nascita dell'obbligazione doganale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Articoli 70 e 71 – Fatto generatore ed esigibilità dell'IVA all'importazione – Luogo di nascita dell'obbligazione tributaria – Constatazione dell'inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell'Unione – Bene fisicamente introdotto nel territorio doganale dell'Unione in uno Stato membro, ma entrato nel circuito economico dell'Unione nello Stato membro in cui la constatazione è stata effettuata]

(2021/C 163/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VS

Resistente: Hauptzollamt Münster

Dispositivo

L'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto all'importazione relativa a beni soggetti a dazi doganali sorge nello Stato membro in cui è stata effettuata la constatazione dell'inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell'Unione, qualora i beni in questione, pur essendo stati fisicamente introdotti nel territorio doganale dell'Unione in un altro Stato membro, siano entrati nel circuito economico dell'Unione nello Stato membro in cui è stata operata la constatazione suddetta.

(1) GU C 137 del 27.4.2020.

Impugnazione proposta il 26 agosto 2020 da CF, TB, LO S.A. e UM S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 giugno 2020, causa T-22/19, Noguer Enríquez e a. / Commissione

(Causa C-403/20 P)

(2021/C 163/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: CF, TB, LO S.A. e UM S.L. (rappresentanti: J. Álvarez González e S. San Felipe Menéndez, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 3 marzo 2021, la Corte (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata, e ha condannato CF, TB, LO S.A. e UM S.L. alle spese.